

Le pene accessorie per l'evasore non guardano alla pena principale

La Cassazione rimette in discussione una soluzione avallata nel 2015 anche dalle Sezioni Unite

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. [4916](#), depositata ieri, torna sulla controversa questione della determinazione della durata delle **pene accessorie** nei reati tributari.

Ai sensi dell'art. 12 del DLgs. 74/2000, la condanna per i **delitti tributari** importa: l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni; l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria; la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 36 c.p.

La condanna per taluno dei delitti previsti dagli artt. 2, 3 e 8 del DLgs. 74/2000 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni (il caso di specie, peraltro, atteneva all'indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater* del DLgs. 74/2000).

Per la gran parte delle ricordate pene accessorie, quindi, è previsto un limite minimo "e" massimo. In base all'art. 37 c.p., quando la legge stabilisce che la condanna importa una **pena accessoria temporanea**, e la durata di questa "non" è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie.

Secondo un **primo orientamento**, allorché la durata della pena accessoria sia individuata con la previsione di un minimo e di un massimo, deve essere il giudice di merito, nell'ambito dell'intervallo temporale previsto, a stabilirne la durata concreta utilizzando i criteri ex art. 133 c.p.; non rilevando, quindi, la prima parte dell'art. 37 c.p. (*cf.* Cass. nn. [35729/2013](#), [17702/2013](#), [35861/2011](#) e [42889/2008](#)).

Secondo **altra ricostruzione**, invece, rientrerebbe nella nozione di pena accessoria non espressamente determinata dalla legge anche quella per la quale è previsto solo un minimo e un massimo, sicché, in tali casi, la durata della pena accessoria andrebbe parametrata dal giudice a quella della pena principale inflitta, ex art. 37 primo periodo c.p. (*cf.* Cass. nn. [3890/2017](#), [29397/2016](#), [40360/2015](#), [2925/2014](#), [22067/2011](#) e [29780/2010](#)).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza n. [6240/2015](#), hanno aderito a questo **secondo orienta-**

mento, divenuto decisamente prevalente, ma non privo di voci contrarie (*cf.* Cass. n. [23954/2015](#)). Secondo tale indirizzo, in particolare, la disciplina dell'art. 37 c.p. troverebbe applicazione non solo quando la pena accessoria sia comminata attraverso la previsione di un limite minimo "o" di un limite massimo, ma anche quando, come nella specie, la previsione legale stabilisca il limite minimo "e" il limite massimo. E ciò sarebbe confermato dal secondo periodo dell'art. 37 c.p. D'altra parte, si osserva, l'interpretazione contraria determinerebbe una eccessiva contrazione dell'ambito applicativo dell'art. 37 c.p.

La decisione in commento ritiene da preferire la **prima soluzione**. Ciò, in primo luogo, in ragione della necessità di leggere le lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 12 del DLgs. 74/2000 alla luce della seconda parte dell'art. 37 c.p. Ne consegue, infatti, che in ogni caso ci si trova in presenza di un limite prefissato dal legislatore. Le espressioni "non inferiore a" e/o "non superiore a" sono sostanzialmente equivalenti alle preposizioni "da" ed "a"; ed ammettere una differenza di significato si ridurrebbe ad operazione di puro sofismo o di mera esercitazione linguistica.

Se così è, appare evidente la volontà del legislatore, ancorata a finalità di tipo special-preventivo e special-repressivo collegate alla specificità di determinati reati, di stabilire un limite invalicabile di durata della pena accessoria che preclude la possibilità di operare una modulazione di detta pena parametrata sulla durata della pena principale: ciò perché l'art. 37 c.p., per un verso, richiama il giudice al dovere di rapportare la durata della pena accessoria alla durata della pena principale nel caso di indeterminatezza della durata della pena accessoria e, per altro verso, stabilisce un **limite invalicabile** in relazione a quelli di volta in volta indicati da una norma speciale che prevede l'applicazione di pene accessorie.

Né, in tale ottica, può considerarsi superflua la precisazione contenuta nella seconda parte dell'art. 37 c.p., in quanto tale norma – che effettivamente è una "norma di chiusura" nel sistema – va intesa come **rafforzativa** del concetto che esistono limiti invalicabili (soprattutto con riferimento al minimo) previsti da singole disposizioni specifiche che si pongono quindi in rapporto di specialità rispetto alla disposizione codicistica generale. Proprio perché norma di chiusura, quindi, l'art. 37 c.p. può trovare applicazione solo quando non esistono norme che prevedano limiti diversi predeterminati per legge.